Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Prot. n. 0087223 / P

Data 14/12/2021 Uff. SSR Class.



Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura

svilupporurale@regione.fvg.it svilupporurale@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 158 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Allegati: 3

Ai CAA

Agli Ordini Professionali

E p.c.

Alle Strutture responsabili

Agli Uffici attuatori

Al Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche Ing. Maurizio Urizio

oggetto: PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Misure connesse agli investimenti. Indicazioni operative sul controllo dei limiti di cumulabilità del sostegno PSR con le agevolazioni fiscali.

Con riferimento alla cumulabilità del sostegno PSR con le agevolazioni fiscali nazionali, si ricorda quanto già comunicato con propria nota prot. 88231 del 29 dicembre 2020 (che si allega per comodità di lettura) e si rendono note le seguenti ulteriori indicazioni a seguito delle istruzioni fornite recentemente dall'Organismo pagatore AGEA alle Regioni.

Le agevolazioni fiscali interessate dal cumulo con il sostegno PSR sono le seguenti:

- Super e Iper ammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotti, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del D.L. 34/2019 ed ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016;
- Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. Della
 L. 160/2019;
- Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020;
- Credito d'imposta R&S ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013;
- Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019;
- Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013;

- Detrazione per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss.del
 D.L. n. 63 del 2013;
- Bonus facciate ex art. 1, commi da 219 a 223 della L. n. 160 del 2019.

Per la corretta definizione dell'importo erogabile a conclusione dei controlli di ammissibilità delle **domande di pagamento in acconto e a saldo**, i beneficiari sono tenuti a sottoscrivere ed allegare alle domande medesime una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (modello allegato 2) che attesti il rispetto dei limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, unitamente alla documentazione indicata nell'allegato 3.

La dichiarazione dovrà essere trasmessa in presenza di giustificativi di spesa o quietanze di pagamento riportanti la dicitura relativa alla fruizione di una delle agevolazioni fiscali in questione.

All'interno della domanda di pagamento il beneficiario dovrà:

- computare nel costo sostenuto per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento anche i pertinenti costi per i quali ha usufruito dell'agevolazione fiscale;
- ridurre, se del caso e in funzione dell'agevolazione fiscale usufruita, il sostegno PSR al fine di non superare la percentuale massima spettante come prevista dall'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento, qualora risulti che il beneficiario abbia già usufruito dell'agevolazione, gli uffici verificano per singolo giustificativo di spesa che la somma delle agevolazioni di carattere fiscale usufruite e del sostegno concesso e richiesto, se del caso, in forma ridotta dal beneficiario a valere sul PSR non superi, in funzione del tipo di intervento, delle caratteristiche del beneficiario stesso, dell'azienda o delle modalità di accesso al Programma, la percentuale massima prevista dall'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013. In funzione degli esiti di detta verifica:

- se la somma dell'agevolazione fiscale usufruita e del sostegno PSR concesso, nella sua interezza o come richiesto in forma ridotta dal beneficiario, non supera la percentuale massima prevista dall'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013, il giustificativo di spesa viene ammesso interamente a finanziamento;
- 2) se la somma dell'agevolazione fiscale usufruita e del sostegno PSR concesso, nella sua interezza o come richiesto in forma ridotta dal beneficiario, supera la percentuale massima prevista dall'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013, l'ufficio attuatore:
- considera valido il giustificativo di spesa ai fini dell'attuazione del Piano aziendale, della verifica del raggiungimento degli obiettivi/risultati previsti e del rispetto di eventuali impegni e obblighi;
- riduce, in relazione al giustificativo di spesa utilizzato per l'agevolazione fiscale, la percentuale dell'aiuto concesso a valere sul PSR fino a concorrenza del massimale previsto dall'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013, al fine di consentire la liquidazione della quota di aiuto restante;
- nel caso in cui l'agevolazione fiscale usufruita risulti superiore al massimale previsto dall'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013, non ammette a rendiconto il giustificativo di spesa e di conseguenza revoca, parzialmente o totalmente, il contributo concesso a valere sul PSR.

Nei casi di cui al punto 2), l'ufficio attuatore applica, laddove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 809/2014 alle domande di pagamento rilasciate a SIAN successivamente al 29 dicembre 2020 (data della circolare dell'AdG sopra citata) e con le quali il

beneficiario, in relazione ai giustificativi di spesa utilizzati per le agevolazioni fiscali, richieda la liquidazione dell'aiuto concesso dal PSR senza alcuna riduzione.

A conclusione della procedura gli uffici attuatori comunicano al competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, per i successivi controlli di competenza, il contributo definitivamente ammesso a valere sul PSR, a fronte della dichiarazione presentata dal beneficiario e in relazione ai giustificativi di spesa o alle quietanze di pagamento riportanti la dicitura concernente l'agevolazione fiscale di riferimento.

In allegato alla presente:

- circolare dell'Autorità di gestione del 29 dicembre 2020 sulla cumulabilità del credito d'imposta di cui alla L. 160/2019 e PSR 2014-2020;
- modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il rispetto dei limiti di cumulabilità;
- tabella riepilogativa della documentazione.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni, si inviano cordiali saluti.

L'Autorità di gestione del PSR
- arch. Karen Miniutti Firmato digitalmente